

Effetti della nuova classificazione Ateco 2025: ulteriori chiarimenti dal Mase per le imprese elettrivore/gasivore

A seguito dell'entrata in vigore dei nuovi codici Ateco 2025, si è reso necessario chiarire gli effetti della riclassificazione sui settori inclusi nell'Allegato 1 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 (CEEAG) e nell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 541 del 21 dicembre 2021, adottati prima dell'entrata in vigore della nuova versione NACE Rev. 2.1, con l'obiettivo di dare certezza sui settori agevolabili alla Csea e alle imprese che, tramite il portale dedicato, presentano la dichiarazione per l'inserimento nell'elenco delle imprese elettrivore e/o gasivore ai fini dell'accesso all'agevolazione.

Il Mase (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), al termine delle interlocuzioni con gli Uffici della Commissione europea, ha pertanto fornito alla Csea indicazioni operative per recepire l'aggiornamento normativo nell'ambito delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia (elettrivore) e di gas naturale (gasivore), indicando che **“il principio interpretativo secondo il quale, nel presupposto che l'eleggibilità del settore debba essere mantenuta per i settori ritenuti eleggibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione in sede di classificazione NACE Rev. 2, l'approccio corretto è quello di seguire un'analisi basata sulla descrizione dell'attività sostanziale. In altri termini, l'attività ritenuta meritevole di agevolazione dovrebbe rimanere tale anche a seguito della riclassificazione e a prescindere dalla denominazione formale attribuita con la riclassificazione”**.

A tal fine, il MASE ha trasmesso una tabella di corrispondenza.

Successivamente il **MASE ha fornito ulteriori chiarimenti** in merito a specifiche fattispecie di riclassificazione NACE Rev.2.1. Al tal fine in allegato sono riportate le tabelle di corrispondenza aggiornate.

Pertanto, ai fini della presentazione dell'istanza di accesso alla misura agevolativa, le **imprese sono tenute a indicare, nel campo "Codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento", il codice dell'attività economica effettivamente svolta, come riportato nel "Modello IVA 2025 – periodo d'imposta 2024".**

Il requisito d'accesso sarà verificato in relazione alle citate tabelle di corrispondenza.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

[11497_N.L.11_-_Tabella_Codici_ATECO_elettrivori.pdf](#)

[Download](#)

[11499_N.L.11_-_Tabella_Codici_ATECO_gasivori.pdf](#)

[Download](#)